

Condizioni Generali della polizza n. 5003000003/B stipulata tra CARD PROTECTION PLAN Ltd. E FILO DIRETTO ASSICURAZIONI Spa

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003

In conformità di quanto previsto dall'art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito denominato "Codice Privacy"), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Impresa) e Card Protection Plan Limited (di seguito denominata CPP) intendono fornire la seguente informativa. In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto del trattamento, l'Impresa e CPP intendono precisare che:

- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente;
- il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei "dati sensibili" di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy.

1) Finalità' del trattamento

I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. o da CPP presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy, sono trattati dall'Impresa e da CPP e/o loro incaricati, per le seguenti finalità:

- svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l'assistenza richiesta, nonché per l'espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all'attività assicurativa svolta dall' Impresa che è autorizzata ai sensi di legge;
- adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo;

2) Modalità del trattamento

Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità.

Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate.

Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili della stessa Impresa e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o all'espletamento delle attività contrattualmente previste e richieste dal Cliente (oltre quanto precisato al punto 4).

I dati non sono soggetti a diffusione.

I dati potranno essere trasferiti all'estero, nel mondo intero.

3) Conferimento dei dati

- Il conferimento dei dati personali relativi al Cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per l'espletamento delle attività strettamente connesse all'adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri.
- Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria. L'eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l'impossibilità di concludere o dare esecuzione

al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste.

4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e all'estero, all'Impresa o a Imprese del Gruppo Filo diretto, a CPP o a società appartenenti al Gruppo CPP Plc, soggetti esterni alla catena distributiva dell'Impresa e di CPP che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, broker, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e Impresa specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dall'Impresa o CPP.

Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicitario, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione).

I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a Imprese del Gruppo Filo diretto (Imprese controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto e a Società del Gruppo CPP Plc nonché a incaricati del Gruppo CPP Plc. CPP effettua la gestione dei dati presso la propria sede di York (Regno Unito) mediante un sistema connesso al mondo Internet tramite linea ADSL Always-on protetto da firewall e garantito da certificazione APACS.

5) Diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art. 7 del Codice Privacy)

L'art. 7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso il/i Titolare/i o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.

Per l'esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente ai Titolari Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 - 20864 Agrate Brianza (MB) e Card Protection Plan Limited, rappresentanza italiana in via Paracelso, 22 - 20864 Agrate Brianza (MB).

6) Titolare del trattamento

Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 - 20864 Agrate Brianza (MB) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle Imprese del



Gruppo Filo diretto che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità e Card Protection Plan Limited, nella persona del legale rappresentante.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE "CPP CARD PROTECTION FONESAFE"

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato

Assicurato: il singolo soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione Card Protection Plan denominato CPP Fonesafe.

Assistenza: l'aiuto tempestivo fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Centrale Operativa: la struttura, in funzione tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, che organizza, su richiesta dell'Assicurato, le prestazioni di assistenza previste dal contratto di assicurazione Card Protection Plan Fonesafe.

Contraente: Card Protection Plan Limited – Filiale Italiana, che stipula l'assicurazione.

Danno accidentale: tutti i danni esteriormente visibili che pregiudichino il funzionamento dell'apparecchio assicurato, generati da cause esterne, improvvise ed imprevedibili.

Furto: reato previsto dall'articolo 624 del C.P. perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Operatore: fornitore del servizio di telefonia mobile all'Assicurato.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Sinistro: il verificarsi dello stato di difficoltà o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: Filo diretto Assicurazioni S.p.A.

Telefono Cellulare: l'apparato di telefonia mobile a cui si fa riferimento nel modulo di adesione/registrazione alla copertura assicurativa e che sia stato acquistato entro i 30 giorni precedenti alla data di adesione alla polizza.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1) Pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

Art. 3) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4) Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, inviata mediante lettera raccomandata spedita da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi in cui la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno. Premesso che il presente contratto ha la durata stabilita fra le Parti, resta inteso che (in caso di disdetta del presente contratto) le coperture assicurative con decorrenze antecedenti detta disdetta restano comunque operanti per un periodo di dodici mesi a partire dalla data decorrenza, fatto salvo quando disposto dall'Art. 1) Pagamento del premio.

Art. 5) Altre assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l'Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 6) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero salvo eventuale diversa indicazione per le singole prestazioni.

Art. 7) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Non appena verificatosi il sinistro, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione esclusivamente alla Centrale Operativa, fornendo i dati identificativi personali e della polizza, l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si trova e precisando il tipo d'assistenza richiesto oppure il tipo di sinistro verificatosi.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza mentre, in caso di sinistro coperto da rami assicurativi diversi dall'assistenza, l'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 8) Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 9) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge.

SEZIONE 1 – ASSISTENZA: CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA

Art. 10) Oggetto dell'assicurazione

La Società, tramite la Centrale Operativa, fornisce all'Assicurato, le prestazioni di assistenza sotto specificate fino alla concorrenza dei limiti previsti.

La documentazione informativa all'Assicurato sarà a cura del Contraente.

Art. 11) Invio SMS di mera cortesia

In caso di furto, rapina, scippo, smarrimento o danno accidentale del terminale, l'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, potrà richiedere l'invio di SMS di mera cortesia ai tre nominativi indicati sull'apposito modulo di registrazione al momento dell'adesione alla copertura o successivamente modificati in qualsiasi altro momento anteriore alla richiesta di assistenza. La Centrale Operativa provvederà ad inviare gli SMS come richiesto dall'Assicurato al fine di informare gli interessati della indisponibilità del telefono cellulare. La Centrale Operativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di:

- problemi di connessione;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.

Art. 12) Invio di un fabbro per sostituzione serratura

Qualora l'Assicurato, a seguito di un furto, rapina, scippo o smarrimento del telefono cellulare avvenuto congiuntamente alle chiavi relative alla porta d'ingresso del suo domicilio, necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di detto artigiano tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 233,00 per sinistro fermo restando che questa prestazione sarà effettuata una sola volta per anno assicurativo.

Art. 13) Rischi esclusi

Sono esclusi i rischi causati da:

- a) Atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- b) Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
- c) Sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) Abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- e) Dolo dell'Assicurato.



Valgono inoltre le eventuali specifiche esclusioni previste nelle condizioni che regolano le singole prestazioni.

La Centrale Operativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di:

- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.

Art. 14) Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute

La Centrale operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della prestazione d'assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

Art. 15) Mancato utilizzo delle prestazioni

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

SEZIONE 2 – FURTO:

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA FURTO – RAPINA – SCIPPO - UTILIZZO FRAUDOLENTO DEL TELEFONO CELLULARE

Art. 16) Oggetto della garanzia

La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a Lui derivati dal furto, rapina, scippo del telefono cellulare e dall'eventuale utilizzo fraudolento e più precisamente:

- A) Il rimborso delle spese documentate (scontrino fiscale o fattura d'acquisto) che l'Assicurato abbia sostenuto per l'acquisto del telefono cellulare rubato, rapinato o scippato.
- B) Il rimborso dei costi per le chiamate derivanti dall'eventuale utilizzo fraudolento ed effettuate nelle due ore precedenti la chiamata di blocco e debitamente documentate dall'elenco delle chiamate in uscita che l'Assicurato dovrà richiedere all'Operatore.
- C) Il rimborso dei costi addebitati dall'Operatore per il mantenimento del numero della linea telefonica della SIM contenuta nel telefono cellulare rubato, rapinato o scippato.
- D) Il rimborso delle spese sostenute e documentate per il recupero del telefono cellulare rubato, rapinato o smarrito in Italia e all'estero. In tali spese si intendono comprese anche le spese postali ed i costi telefonici sostenuti dalla Persona che ritrova il telefono cellulare, per la sua restituzione.

Art. 17) Somme assicurate – Limiti di risarcimento

Resta convenuto fra le Parti che le somme assicurate ed i limiti di risarcimento sono stabiliti come segue:

- a) relativamente alla garanzia di cui all'Art. 16) comma A): fino a € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo; il valore rimborsabile viene decurtato del 40% qualora il terminale risulti acquistato da più di dodici mesi e un giorno fino a ventiquattro mesi e del 60% qualora risulti acquistato da più di ventiquattro mesi;
- b) relativamente alla garanzia di cui all'Art. 16) comma B): fino a € 350,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- c) relativamente alla garanzia di cui all'Art. 16) comma C): € 10,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- d) relativamente alla garanzia di cui all'Art. 16) comma D): Euro 160,00 per sinistro e per anno assicurativo;

Art. 18) Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- eventi verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione
- eventi verificatisi in occasione di esplosione od emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- eventi derivanti da disintegrazione dell'atomo;

- eventi causati da dolo o colpa grave e/o da negligenza dell'Assicurato
- eventi derivanti da fenomeni di catastrofe naturale;
- perdite o danni al software, conseguenti al danno o al furto dell'apparecchio garantito;
- furto del terminale nel quale al momento del sinistro non sia installata una SIM card attiva
- furto del terminale non indossato (lasciato in casa, in macchina, nella borsa non con sé ecc.);
- furto di accessori e beni di consumo (caricabatteria, batterie, vivavoce, auricolare e similari accessori connessi al Telefono Cellulare stesso).

Resta inteso che, se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all'indennizzo.

SEZIONE 3 – DANNO ACCIDENTALE: CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA

Art. 19) Oggetto della garanzia

La Società si obbliga, una sola volta per anno assicurativo con un massimale di € 95,00 + IVA, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, al rimborso della riparazione dei danni materiali e diretti derivati dal Danno Accidentale ovvero tutti i danni esteriormente visibili, che pregiudichino il funzionamento del Telefono Cellulare, generati da cause esterne, improvvise ed imprevedibili e più precisamente, contattando la Centrale Operativa dalle ore 9:00 alle ore 18:00 durante i giorni lavorativi, le seguenti specifiche:

- A. La Riparazione del terminale deve avvenire solo dai centri assistenza tecnica (CAT) autorizzati.
- B. Il carica batterie, la batteria e tutti gli altri accessori complementari al terminale non sono compresi in questa copertura e pertanto la Società di Assistenza tecnica non avrà nessun obbligo di riparazioni di questi oggetti in caso di sinistro.
- C. La garanzia di assistenza in caso di danno accidentale vale solo se l'Assicurato si trova in territorio Italiano.
- D. La garanzia di assistenza in caso di danno accidentale vale solo se il terminale è stato registrato (marca, modello, numero di telefono e codice IMEI), tramite l'apposito modulo di registrazione, precedentemente alla denuncia del sinistro ed in base alle modalità definite nell'Art.25.

Art. 20) Esclusioni relative alla garanzia Danno Accidentale

Sono esclusi i Sinistri causati, agevolati e conseguenti a:

- eventi verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- eventi verificatisi in occasione di esplosione od emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eventi causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- eventi derivanti da disintegrazione dell'atomo;
- eventi causati da dolo o colpa grave e/o da negligenza dell'Assicurato;
- eventi derivanti da fenomeni di catastrofe naturale;
- perdite o danni al software, conseguenti al danno o al furto dell'apparecchio garantito;
- mancato funzionamento, guasto, difetti imputabili a cause di origine interna, vizi di fabbricazione, vizi occulti, derivanti da usura dei componenti, qualunque ne sia la causa;
- qualsiasi intervento di pulizia, cura, controllo, manutenzione, adeguamento o riparazione se non autorizzato dalla Centrale Operativa;
- danni causati a parti esterne del terminale in garanzia che non ne pregiudicano il funzionamento (rigature, graffi e scalfitture);



- deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione del terminale, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- mancato funzionamento (panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine del terminale;
- danni causati o derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o delle avvertenze del costruttore;
- danni coperti dalla garanzia del costruttore e/o del distributore;
- danni derivanti da installazione, riparazione o manutenzione se non connessi al danno indennizzabile a sensi della presente Polizza;
- qualsiasi malfunzionamento derivante da un uso improprio di elettricità o dall'erronea regolazione dei comandi o da accessori o apparecchiatura non approvati dal produttore;
- danno degli accessori e beni di consumo (caricabatteria, batterie, viva voce, auricolare e similari accessori connessi all'apparecchio stesso);
- danni causati da liquidi.

Art. 21) Obblighi in caso di sinistro – DANNO ACCIDENTALE

Per tutti i sinistri, non appena verificatosi l'evento, l'Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Centrale Operativa dalle ore 9:00 alle ore 18:00 durante i giorni lavorativi.

L'Assicurato durante la conversazione telefonica dovrà fornire i seguenti dati:

- Cognome e nome nonché il numero di polizza;
- Il luogo in cui si trova;
- Il numero di telefono dove può essere contattato;
- L'indirizzo del suo domicilio e/o residenza;
- Eventuali altre informazioni richieste dalla Centrale Operativa.

Ogni prestazione di assistenza tecnica deve essere richiesta alla Centrale Operativa.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza tecnica; in caso contrario l'Assicurato perderà il diritto ad ottenere il rimborso.

Il diritto all'assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro nei tempi concordati.

SEZIONE 4 – INFORTUNIO: CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA

Art. 22) Oggetto dell'Assicurazione

In caso di infortunio subito dall'Assicurato Contraente in conseguenza di uno scippo o rapina delle suo terminale, la Società garantisce il rimborso delle spese per cure mediche da lui sostenute fino a concorrenza di un massimale pari a 5.000,00 € per evento.

Per cure mediche si intendono:

- Le spese ospedaliere o cliniche;
- Gli onorari a medici e chirurghi;
- Gli accertamenti diagnostici e gli esami di laboratorio;
- Le spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso ad un Istituto di Cura o ad un ambulatorio;
- Le spese farmaceutiche;
- Le spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Sono inoltre incluse le spese fisioterapiche per le quali la Società mette a disposizione un ulteriore massimale pari a 2.500,00 € per evento. La garanzia di cui alla presente sezione vale per l'eventuale eccedenza di spese non rimborsate da analoghe prestazioni assicurative (sociali o private) delle quali l'Assicurato Contraente abbia fruito.

Per "Istituto di Cura" si intende l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati in base a requisiti di legge e dalle competenti autorità del Paese nel quale è ubicato, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano "Istituto di Cura" gli stabilimenti

termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. Per "ambulatorio" si intende la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie e di degenza diurna.

Art. 23) Esclusioni

Sono esclusi gli eventi causati da:

- Stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
- Lesione provocata intenzionalmente, il suicidio o il tentato suicidio;
- Guerra o atti di guerra, sia essa dichiarata o meno; non sarà comunque ritenuto atto di guerra qualsiasi atto commesso da un agente di un qualsiasi governo, parte o fazione in guerra, ostilità o altre simili operazioni belliche, a condizione che tale agente agisca in segreto e svincolato da qualsiasi operazione delle forze armate (esercito, marina o aeronautica) nel paese in cui si verifica la lesione;
- Partecipazione ad una qualsiasi attività militare, di polizia o antincendio;
- Azione delittuosa, o il tentativo di un'azione delittuosa, commesso da o per conto dell'assicurato contraente, o dai suoi beneficiari.

Sono inoltre esclusi:

- Gli interventi chirurgici di carattere estetico, salvo quelli resi necessari da infortunio;
- I soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, case di soggiorno e convalescenza, trattamenti fisioterapici e di disintossicazione;
- Le cure dentarie, cure paradontali non rese necessarie da infortunio, cure implantologiche e protesi dentarie, cure ortodontiche.

Art. 24) Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; per tanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 25) Modalità di adesione

L'adesione alla Polizza deve avvenire entro 30 giorni dalla data di acquisto del telefono. Se tale termine non viene rispettato, si perde il diritto alla copertura.

Comunicazione degli Assicurati

Al momento di adesione al presente contratto alla Società dovranno pervenire:

- Dati anagrafici – codice fiscale ed indirizzo dell'Assicurato
- Data di adesione
- Modalità di pagamento del premio
- Numero di telefono

Successivamente, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, tramite l'apposito modulo di registrazione dovranno pervenire:

- Marca e modello del telefono cellulare
- Codice IMEI
- Operatore telefonico

La mancata comunicazione alla Società delle informazioni sopra indicate non renderà possibile l'erogazione delle prestazioni previste dalla polizza di assicurazione.

Art. 26) Modifica del terminale assicurato

Nel caso l'Assicurato voglia trasferire l'assicurazione su un altro telefono cellulare oppure debba modificare qualcuno dei dettagli precedentemente forniti dovrà comunicare alla Società le variazioni utilizzando l'apposito modulo di registrazione, o via e-mail a fonesafe@cppitalia.it o via fax al numero 039 - 6894293 Il nuovo telefono cellulare potrà essere inserito in copertura a condizione che sia stato acquistato entro e non oltre i 45 giorni precedenti alla comunicazione della variazione.

Art. 27) Modalità di cancellazione o recesso

L'Assicurato potrà cancellare la polizza entro i 30 giorni dalla ricezione della documentazione assicurativa o Welcome Pack. In questo caso la Società provvederà al rimborso dell'intero premio pagato.

In caso di rinnovo la polizza sarà automaticamente cancellata se il premio relativo alla successiva annualità non sarà versato entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza. Passato questo mese senza il pagamento del premio, la Società sarà libera da tutti i suoi obblighi di copertura in caso di sinistro. Se la Società non richiede il pagamento durante i sei mesi seguenti alla data di scadenza del premio, la polizza sarà automaticamente cancellata.

La polizza sarà automaticamente cancellata se l'Assicurato induce in errore la Società omettendo informazioni o fornendole in modo non corretto o presentando reclami falsi.

Si accorda con terzi ottenendo benefici indebiti e frodando la Società. Non rispetta i termini e condizioni della polizza e non agisce in buona fede.

L'Assicurato dovrà utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per ridurre le conseguenze del sinistro. Se l'assicurato non lo fa con l'intenzione manifesta di ingannare la Società, questa sarà libera della prestazione derivata del sinistro e potrà cancellare la polizza, previa comunicazione all'Assicurato.

Art. 28) Obblighi in caso di sinistro

Per tutti i sinistri, fermo quanto eventualmente previsto alle singole sezioni, l'Assicurato deve avvisare immediatamente la Centrale Operativa dalle ore 9:00 alle ore 18:00 durante i giorni lavorativi, (fatta eccezione per la richiesta delle prestazioni di assistenza specificate nella sezione 1 nel cui caso l'Assicurato può contattare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno),

contattando i seguenti numeri telefonici:

800.915478 dall'Italia

039. 6578059 dall'estero

(preceduto dal prefisso per chiamate dall'estero)

(con chiamata a carico del Destinatario)

Fax **039. 6057533**

Indicando:

- Cognome e nome nonché il numero di polizza;
- Il luogo in cui si trova;
- Il numero di telefono dove può essere contattato;
- L'indirizzo del suo domicilio e/o residenza;
- Eventuali altre informazioni richieste dalla Centrale Operativa.

La Centrale Operativa attiverà la procedura di apertura sinistri.

Successivamente al primo contatto telefonico e per poter attivare la procedura di liquidazione dei sinistri, l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità e da quando ha raccolto gli elementi necessari alla denuncia del sinistro, ciò ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

Nel caso di furto, rapina, scippo e eventuale utilizzo fraudolento del telefono cellulare, dopo aver provveduto direttamente al blocco della SIM con il proprio operatore, l'Assicurato deve fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove è avvenuto il sinistro, precisandone il momento e la causa presunta nonché l'entità approssimativa del danno.

Copia di tale denuncia, unitamente allo scontrino originale comprovante l'acquisto del bene, deve essere trasmessa alla Società.

Se il sinistro è avvenuto all'estero, la dichiarazione dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Ogni prestazione di "Assistenza" deve essere richiesta alla Centrale Operativa che interverrà direttamente.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in caso contrario l'Assicurato perderà il diritto ad ottenere il rimborso.

Per quanto riguarda le spese rimborsabili secondo le norme contrattuali, è necessario inviare gli originali dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese anticipate dall'Assicurato, alla sede della Società.

Il diritto all'assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro entro due giorni lavorativi dall'evento.

